



Roma, 1 febbraio 2019

Circolare n. 24/2019

Oggetto: Dogane – Ripercussioni doganali in caso di hard Brexit – Nota ADM prot.n.6011/RU del 16.1.2019.

L'Agenzia Dogane e Monopoli, con la nota indicata in oggetto, ha illustrato le procedure doganali che nel caso il Regno Unito il prossimo 30 marzo esca dall'UE senza un accordo – cd hard Brexit – dovranno essere applicate agli scambi con quel Paese.

Il Regno Unito rischia di diventare a tutti gli effetti un Paese terzo con il quale non sono stati siglati accordi doganali e pertanto lo sdoganamento avviene senza alcuna semplificazione.

L'unica eccezione riguarda il transito. Il Regno Unito ha concluso l'iter formale di adesione alla Convenzione Transito Comune (Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC pubblicate sulla GUCE L317 del 14.12.2018). Peraltro la validità di questo accordo decorrerà dall'1 aprile. Pertanto in caso di hard Brexit rimarrebbero "scoperte" le giornate del 30 e 31 marzo durante le quali non sarebbero applicabili le regole né del transito comune, né quelle del transito unionale.

La Nota richiama l'attenzione anche sulle varie abilitazioni o accreditamenti rilasciati dalla Gran Bretagna – dalle Informazioni Tariffarie Vincolanti alle autorizzazioni AEO – che cesseranno di avere efficacia in caso di hard Brexit.

Ovviamente, come rammenta l'Agenzia, la situazione è in costante evoluzione e soggetta a continue modifiche sul piano politico, normativo e procedurale. Si fa dunque riserva di successivi aggiornamenti.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegati due
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Protocollo: 6011/RU

Rif:

Allegati : 1

Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
Interprovinciale
Loro Sedi

Roma, 16 gennaio 2019

OGGETTO: Uscita del Regno Unito dall'Unione Europea – possibili ripercussioni doganali di un recesso senza accordo – cd *hard brexit*

Come noto, la decisione del Regno Unito di uscire dall'UE comporta, a partire già dal 30 marzo p.v., un cambiamento delle regole che disciplinano i rapporti con l'Unione Europea

In particolare, con riguardo all'aspetto doganale, qualora il governo anglosassone non sottoscriva – **cd *hard brexit*** - l'intesa raggiunta con la UE sulla bozza di accordo di recesso – che tra l'altro detta regole anche per la disciplina dell'eventuale periodo transitorio (30 marzo 2019 - 31 dicembre 2020) – l'entrata e l'uscita di merci tra la UE ed il Regno Unito saranno assoggettate, fin dal 30 marzo 2019, alle regole unionali relative ai paesi terzi, dettate dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013¹, in vigore dal 1° maggio 2016, e che rappresenta la cornice normativa e procedurale, anche in termini di vigilanza e controllo doganale; ciò in luogo delle attuali dichiarazioni INTRA e cessioni intracomunitarie non imponibili, di cui alle disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del Decreto Legge 30.8.1993, n.331 convertito, con modificazioni, con Legge 29.10.1993, n.427 - applicative dei

¹ E regolamenti applicativi, istitutivo del nuovo Codice Doganale dell'Unione.

principi di libera circolazione dei beni previste dalle disposizioni unionali in materia di fiscalità indiretta.

Qualora non si raggiunga alcun diverso accordo (“*no deal*”), cd.*hard brexit*:

- all’atto dell’introduzione delle merci in territorio UE dovranno essere applicati i dazi “paesi terzi” - senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG)² -, le accise in dogana, qualora dovute, e l’IVA all’importazione – di cui al Titolo Quinto del D.P.R. n.633/1972, ed in particolare, agli articoli da 67 a 70;
- verranno meno tutte le procedure, agevolazioni, autorizzazioni accordate/rilasciate a soggetti anglosassoni;
- tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della UE che vorranno effettuare scambi commerciali con il Regno Unito nell’ambito delle attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, dovranno acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale.

Tanto premesso, e senza alcuna pretesa di esaustività, considerato che la materia è in costante evoluzione e soggetta a continue modifiche sul piano politico, normativo e procedurale, e che si dovrà anche tener conto della regolamentazione doganale stabilita dal Regno Unito a seguito del recesso dall’UE³, al fine di poter affrontare al meglio l’eventuale emergenza connessa ad uno scenario “*no deal*” - *hard brexit* - si riportano, a seguire, alcune informazioni utili per minimizzare, sempre **nell’eventualità di una *hard brexit***, la gestione dei rischi e garantire le entrate nazionali ed unionali:

- **Identificazione e classificazione delle merci:** alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,

² Non potranno, infatti, essere applicati nei confronti del Regno Unito i regimi preferenziali concordati dall’UE con paesi, o gruppo di paesi, terzi.

³ Reperibile al sito http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf

di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale. Per quanto riguarda le ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti), i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di attività che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica;
- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare ha un numero EORI nel Regno Unito.

xxxx

Relativamente, poi, alla gestione dei **contingenti tariffari**, i Servizi della Commissione stanno valutando l'opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell'uscita del Regno Unito.

- **Origine preferenziale delle merci:** in mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito le merci non potranno avere alcuna origine preferenziale. In caso di *hard brexit* le merci dunque saranno assoggettate al dazio pieno e non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, che appunto non sussiste. Le merci UE dirette nel Regno Unito non dovranno essere accompagnate né da EUR 1 né da una dichiarazione su fattura. Per le stesse ragioni, le figure di esportatore autorizzato o di esportatore registrato verso il Regno Unito non esisteranno, in mancanza di un accordo che le preveda.

Un'ulteriore conseguenza riguarderà la permanenza del carattere originario delle merci nell'ambito degli accordi tra la UE e Paesi terzi, laddove ai prodotti sia stata riconosciuta l'origine preferenziale UE in quanto realizzati con materiali aventi origine UK o in virtù delle lavorazioni ivi effettuate. Dalla data del recesso, i regimi commerciali preferenziali concordati dall'Unione con Paesi terzi, nell'ambito della politica commerciale comune e delle dogane, non saranno più applicabili al Regno Unito, conseguentemente le merci originarie del Regno Unito incorporate in merci esportate dall'Unione verso Paesi terzi non costituiranno più "contenuto di origine UE", ai fini della normativa commerciale comune dell'Unione.

In relazione alle Informazioni Vincolanti sull'Origine (IVO), si fa riserva di comunicare gli orientamenti che la Commissione Europea formulerà in

merito alla validità delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali britanniche, nonché delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori britannici e nelle quali si fa riferimento a utilizzo di materiali originari del Regno Unito.

- **Autorizzazioni doganali:** le autorizzazioni doganali che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato (AEO) e le altre autorizzazioni rilasciate a fini di semplificazioni doganali dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione, così come non potranno più essere considerate valide le autorizzazioni rilasciate da questa Agenzia a soggetti britannici, qualora una delle condizioni previste dal Codice Doganale dell'Unione sia lo stabilimento nel territorio doganale della UE⁴

XXXXXXXXXXXXX

- **AEO:** gli operatori economici autorizzati AEO continueranno a beneficiare dei relativi trattamenti favorevoli in tutto il territorio della UE, secondo quanto previsto dal programma unionale. Le autorizzazioni AEO rilasciate dal Regno Unito cesseranno di avere efficacia nel territorio UE, con il conseguente venir meno delle agevolazioni richieste, in accordo al Codice Doganale unionale (es. riduzione della garanzia globale per i debiti sorti – art. 95 del CDU). Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, le reciproche modalità di trattamento favorevole degli AEO europei e degli AEO britannici potranno essere stabilite solo siglando un accordo specifico di mutuo riconoscimento (MRA) degli operatori economici autorizzati (AEO) tra le parti interessate (UE e UK).
- **Transito:** l'iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC⁵; pertanto a decorrere dal 1 aprile 2019 lo stesso diverrà parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune. Gli uffici dovranno fare attenzione alle giornate del 30 e 31

⁴ xxxx.

⁵ Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito
Decisione n. 2/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito
Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

marzo, in cui non saranno applicabili né la Convenzione in parola né il transito unionale.

- **Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale:** a partire dal 30 marzo 2019, non sarà più possibile presentare domande di intervento unionali (c.d. AFA) al competente servizio dell'Amministrazione doganale del Regno Unito. Le domande di intervento unionali, presentate in un altro Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri in cui è stata chiesta la tutela, con esclusione del Regno Unito. Le decisioni di accoglimento della tutela doganale emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri Paesi dell'UE mentre le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide in tutti gli Stati membri della UE e non nel Regno Unito. L'Agenzia ha emanato un apposito comunicato nel quale sono state riportate le informazioni fornite dalla Commissione Europea www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione.

- **Viaggiatori:** coloro che si spostano dall'Unione al Regno Unito e viceversa non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal territorio del Regno Unito sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41 del Reg. CE n.1186/2009), che di fatto rinvia la disciplina relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori alle disposizioni nazionali adottate con il D.M. n. 32/2009, nel dettaglio: 300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni (cfr. anche circolare esplicativa n.14/D del 11/06/2009, disponibile sul sito web, "Dogane - In un click – Atti amministrativi generali - Circolari - Anno 2009" – link).

Al turista, invece, che dall'Italia rientra nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore stesso. In merito a tale fattispecie appare opportuno che gli Uffici rammentino a tutti gli

utenti l'uso del sistema informatico, denominato OTELLO (dal 1 settembre 2018 operativo su tutti i punti d'uscita dal territorio nazionale), che ha digitalizzato il processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dal territorio UE.

- **Polizze rilasciate da garanti (società assicurative/banche) del Regno Unito:** venendo meno, in caso di “*no deal*”, l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi (articoli 56 e seguenti del TFUE) nei confronti di enti garanti britannici, gli Uffici delle dogane debbono verificare la permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo da parte dell'IVASS o dell'istituto bancario da parte di banca d'Italia⁶. Diversamente, non appena si avrà certezza dell'*hard brexit*, dovrà essere attivata, nei limiti temporali previsti dalle norme, la procedura per la revoca dall'approvazione del fideiussore⁷ e chiesta la presentazione di una nuova polizza, necessaria per il funzionamento del corrispondente regime/procedura doganale garantita; l'assenza di garanzia determinerebbe infatti l'impossibilità per l'operatore di proseguire nello svolgimento delle connesse attività.

xxxxx

- **Polizze e autorizzazioni a garanzia di operazioni di transito unionale/comune:** in caso di *hard brexit*, pur modificandosi la natura del transito - transito comune anziché transito unionale – nessun intervento dovrà essere effettuato sulle corrispondenti polizze, fatta salva la verifica del fideiussore nei termini sopra specificati nonché dell'esplicita elezione di domicilio dello stesso presso UK. Relativamente invece alle autorizzazioni CGU, verranno date disposizioni non appena perverranno - gli aggiornamenti del sistema *CDMS*.

xxxxxxxxx

⁶ Al riguardo la scrivente sta avviando un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario qualora pur se di origine anglosassone abbia spostato la propria sede nella UE.

⁷ In tal si caso si applica l'art. 82, par. 2, del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui “la revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore”

Si evidenzia, poi, che al fine di poter agevolare l'attività di nuovi soggetti economici, privi della dovuta esperienza e pratica doganale per l'import ed export - in quanto operatori dediti agli scambi intracomunitari di beni e/o appositamente costituiti per far fronte alle conseguenze dell'*hard brexit* - la Commissione Europea ha già da tempo messo in evidenza l'importanza di una adeguata preparazione a tale evento, in particolare attraverso una accurata conoscenza delle competenze necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni doganali ed alla tenuta di una contabilità ai fini doganali, idonea a supportare le operazioni doganali poste in essere ed ha reso fruibili tutte le connesse informazioni sui siti web:

- https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso del Regno Unito dalla UE;
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale;
- <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/> per gli aspetti relativi al commercio estero.

Come noto, inoltre, questa Agenzia - in aggiunta al già attivo servizio di URP telematico di cui al link: <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>, nell'ambito dell'attività informativa attivata sul sito internet, volta ad agevolare gli operatori economici nell'affrontare l'eventualità di *hard brexit*, oltre a creare un apposito link - <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit> - in cui sono riportate le informazioni relative ad operazioni doganali interessate dalla *brexit* ha fornito gli indirizzi di tutti gli Uffici delle Dogane indicandoli quali referenti per la presentazione di eventuali circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio doganale nazionale.

Al fine di agevolare l'attività divulgativa e informativa degli Uffici doganali si allegano schede tematiche da esporre negli appositi spazi a tal fine predisposti.

xxxxxx

Il Direttore Centrale *ad interim*
Roberta De Robertis
Firmato digitalmente



HARD BREXIT PROBLEMATICHE DOGANALI

TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.

In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici ed agli adempimenti previsti in materia di operazioni intracomunitarie dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93, con riguardo sia a quelli di registrazione che a quelli dichiarativi.

TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del cd plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

Misure: informare utenti ed associazioni

EORI

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.

REGISTRAZIONE E ACCREDITO PER LE OPERAZIONI IN DOGANA

Gli operatori economici che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, devono acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale:

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso “IT” seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

Misure: possono già essere rilasciati i codici laddove ci siano i presupposti

IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione provenienti dal Regno Unito, si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci, anche in partenza dall'Italia per l'UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Misure: saranno comunicate successivamente, appena definito l'Accordo.



INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Reg UE 952/2013- Art.33

Relativamente alle ITV già rilasciate (Informazioni Tariffarie Vincolanti) i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di attività che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica;
- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare ha un codice EORI nel Regno Unito.

Misure: gli UD verificheranno che nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non venga riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito, il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità inglesi.

- ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Reg. UE 2447/2015 art. da 49 a 54

Relativamente alla gestione dei contingenti tariffari, i Servizi della Commissione stanno valutando l'opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell'Uscita del Regno Unito. Ulteriori informazioni riguardanti le modalità di ricalcolo e redistribuzione delle quote saranno tempestivamente comunicate.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/REGNO UNITO

- In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale.
- Le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, che appunto non sussiste. Non dovranno essere accompagnate da EUR 1 né da dichiarazione di origine.
- Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda.

Misure: informare utenti ed associazioni.

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/PAESI TERZI

Negli scambi tra UE e Paesi Terzi accordisti occorre rivalutare il carattere originario delle merci. Qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi effettuate, tale origine andrà riesaminata, considerando che i materiali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo non accordista.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.



INFORMAZIONI VINCOLANTI SULL'ORIGINE GIÀ RILASCIATE

La validità delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali britanniche, nonché delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori britannici è subordinata ad una decisione della Commissione europea, in mancanza della quale le suddette decisioni diventano inefficaci.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

AUTORIZZAZIONI DOGANALI

- Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione.
- Le autorizzazioni rilasciate da questa agenzia a soggetti britannici per le quali il CDU prevede tra le condizioni per il rilascio lo stabilimento nel territorio doganale della UE non potranno più essere considerate **valide** (ad esempio garanzie globali rilasciate a operatori del Regno unito in qualità di titolari della procedura/regime garantito o di terzi).

Misure: monitorare autorizzazioni britanniche.

Ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

AUTORIZZAZIONI DOGANALI

MISURE DA PORRE IN ESSERE: verificare fin da ora, in collaborazione con il competente Ufficio delle dogane, le procedure/autorizzazioni/agevolazioni che non potranno più essere operative a seguito della inapplicabilità a soggetti anglosassoni, dal superamento della mezzanotte del 29 marzo 2019, del Codice Doganale dell'Unione - connessi regolamenti applicativi e prassi di riferimento.

ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446

Misure: informare utenti ed associazioni

IMPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art. 159 Reg. UE n. 952/2013).

Misure: informare utenti ed associazioni

DEPOSITO

I titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre nei propri depositi le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci terze senza essere soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (artt. 237, Reg.to UE n.952/2013) .

Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (*Customs Decision Management System*) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

PERFEZIONAMENTO

Per poter utilizzare il regime di perfezionamento attivo è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (*Customs Decision Management System*) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.211 del Reg.to UE n.952/2013.

Per poter utilizzare il regime di perfezionamento passivo è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle decisioni doganali (*Customs Decision Management System*) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

TRANSITO

L'iter formale dell'adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso*.

A decorrere dal 1° aprile 2019 il Regno Unito diverrà Parte Contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.

* Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L. 317 del 14/12/2018.

POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ ASSICURATIVE/BANCARIE) DEL REGNO UNITO

In caso di *no deal*, viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti britannici. L'Agenzia sta avviando un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario qualora, pur se di origine anglosassone, abbia spostato la propria sede nella UE.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ ASSICURATIVE/BANCHE) DEL REGNO UNITO

Misure: prendere contatti con i propri garanti anglosassoni per verificare le azioni da intraprendere.

Al fine di evitare blocchi nell'operatività di procedure/regimi attivarsi, non appena si avrà certezza dell'*hard brexit* e qualora necessario, per la presentazione in dogana di nuove polizze conformi alla normativa vigente.

POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ ASSICURATIVE/BANCHE) DEL REGNO UNITO

NORME DI RIFERIMENTO

- art. 82, par. 2, del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui *“la revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore”*.
- articoli 56 e seguenti del TFUE: principio unionale della libera prestazione dei servizi.

AEO

Le autorizzazioni doganali che conferiscono lo status di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione, a partire dal 30 marzo p.v.

AEO

Relativamente alle autorizzazioni AEO già rilasciate dal Regno Unito i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno predisponendo, nello scenario hard Brexit, lo sviluppo di attività nel database comunitario EOS-AEO che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

- la revoca automatica di tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall'Autorità doganale britannica;
- il rifiuto automatico delle eventuali istanze accettate dall'Autorità doganale britannica

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) n. 608/2013 - Istanze già esistenti

A partire dal 30.03.2019 le **decisioni di accoglimento** delle istanze di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.

Le **decisioni di accoglimento di istanze unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **decisioni accoglimento di istanze unionali** valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) N. 608/2013 - NUOVE ISTANZE

Non sarà più possibile presentare nuove **domande di intervento unionali** all'Amministrazione doganale del Regno Unito.

Le **domande di intervento unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **domande di tutela** in cui si richiede l'intervento delle Autorità doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate come istanze nazionali.

Le istanze devono essere presentate all'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza – DCLPD.

Maggiori informazioni <https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-Contraffazione>



INFORMAZIONI ALL'UTENZA

In caso di necessità di specifiche o informazioni di dettaglio si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a: adm.infobrexit@adm.gov.it.

Inoltre è possibile ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>.

Nel caso, invece, di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio, è possibile contattare direttamente gli Uffici delle Dogane competenti per tali operazioni, i cui contatti ed relativi indirizzi sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Infine, è consigliabile consultare le Comunicazioni pubblicate dalla Commissione europea per aggiornarsi sulle principali evoluzioni del dossier su: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en: per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran Bretagna dalla UE;
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en: per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale;
- <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules>: per gli aspetti relativi al commercio estero.

LINK DI RIFERIMENTO NAZIONALI

- <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>
- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

LINK DI RIFERIMENTO LEGGE DOGANALE REGNO UNITO

- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf